



REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ' CAPO I COSTITUZIONE E FINALITÀ'

Art. 1 Contenuto

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.) struttura operativa del Club Alpino Italiano (C.A.I.), approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (C.C.) del C.A.I. in data 15 luglio 2006.

Art. 2 Norme di riferimento

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto della vigente legislazione nazionale, dello Statuto e del regolamento generale del Club Alpino Italiano e dello Statuto del C.N.S.A.S.

Art. 3 Marchio

Il CNSAS adotta il marchio comune di cui all'allegato sub A dello Statuto del CNSAS. L'uso del marchio è obbligatorio per tutti gli organi centrali e periferici. Il Consiglio Nazionale esercita l'attività di vigilanza sull'uso del marchio; i singoli organi centrali e periferici del Corpo debbono comunicare al Consiglio Nazionale le forme ed i modi in cui intendono far uso del marchio.

Art. 4 Uso non conforme del marchio

L'adozione o l'uso del marchio in modo non conforme alle norme dello Statuto, del presente Regolamento, delle direttive del Consiglio Nazionale o che comunque sia in contrasto con gli interessi collettivi del CNSAS, determina i provvedimenti disciplinari di cui allo Statuto e al Regolamento.

Art. 5 Il Patrimonio

Il Patrimonio del CNSAS è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà del CNSAS anche se assegnati alle organizzazioni periferiche ovvero alle Scuole Nazionali del CNSAS. Il Consiglio Nazionale provvede alla redazione e all'aggiornamento annuale dell'inventario del Patrimonio del CNSAS che deve essere sottoposto all'Assemblea Nazionale.

Art. 6 Il fondo di solidarietà

Nell'ambito del bilancio del CNSAS viene istituito un fondo di solidarietà vincolato, destinato a fare fronte a particolari esigenze di solidarietà verso soci, loro eredi o ad altre iniziative umanitarie.

Qualsiasi prelievo dal fondo di solidarietà deve essere deliberato dall'Assemblea Nazionale. Il fondo di solidarietà è costituito mediante prelievo del 2,5% del contributo ordinario del CAI ed è incrementato dal contributo dei Servizi Regionali o Provinciali in ragione di Euro 0,50 per ogni socio; la somma verrà prelevata dalle entrate dei Servizi regionali o provinciali e dovrà essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio Nazionale.

Il fondo potrà essere incrementato da eventuali contributi volontari erogati da privati o Enti.



CAPO II SOCI

Art. 7 Requisiti d'ammissione

Possono presentare richiesta di ammissione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti al CAI ed in regola con la quota associativa;
- b) siano maggiorenni e non abbiano superato il 45° anno di età, tranne deroghe deliberate dal Consiglio Nazionale;
- c) certificato di sana e robusta costituzione;

Art. 8 Richiesta di ammissione

La richiesta di ammissione al CNSAS deve essere presentata al Capostazione competente per territorio che, controllata la regolarità formale della stessa, la trasmette al Consiglio di Zona, il quale, unitamente al parere sull'opportunità di ammettere il nuovo socio, trasmette la richiesta al Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale provvede alla formulazione dell'elenco degli aspiranti volontari per l'ammissione alle prove attitudinali.

Il Consiglio Regionale può respingere la richiesta a proprio insindacabile giudizio comunicando la motivazione al Delegato di Zona, al Capostazione ed all'interessato.

Art. 9 Ammissione

Le prove di ammissione si svolgono, di norma, entro il mese di novembre.

Al superamento delle prove, il Presidente Regionale provvede all'iscrizione del Socio a far data dal 1 gennaio successivo comunicando la stessa al Presidente Nazionale per l'inserimento negli appositi elenchi.

Art. 10 Obblighi

I Soci devono operare nello spirito e secondo le finalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del CAI e del Corpo, devono svolgere la propria attività con spirito di collaborazione e nella consapevolezza che la loro funzione è elemento indispensabile per la sicurezza dei propri colleghi e degli infortunati che soccorrono.

E' dovere del Socio partecipare alle attività addestrative organizzate dalla Stazione o alle quali partecipa la Stazione, in particolare il Socio che non ricopre incarichi dirigenziali deve partecipare ad almeno due esercitazioni annue ed a tutti i corsi di aggiornamento cui viene mandato; è suo dovere inoltre partecipare alle riunioni tecniche e formative periodiche della Stazione.

E' altresì dovere del Socio partecipare alle attività del Corpo svolgendo con diligenza tutte le mansioni previste dall'incarico ricoperto e dal livello tecnico conseguito in conformità a quanto previsto dallo specifico piano formativo della qualifica di appartenenza; controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati segnalando qualsiasi difetto al Capostazione.

I Soci debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al CNSAS per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo; in particolare non potranno essere svolte, al di fuori del CNSAS, attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali del Corpo, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Consiglio nazionale.

I Soci potranno utilizzare i materiali ed i simboli del Corpo esclusivamente per ragioni di servizio.



Art. 11 Diritti

Tutti i Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea della Stazione di appartenenza ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Corpo CNSAS secondo l'ordinamento degli organi centrali e dell'organizzazione periferica salvo ipotesi di incompatibilità.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa del CNSAS e di utilizzare, per ragioni di servizio, le attrezzature messe a disposizione.

Tutti i Soci hanno diritto di essere puntualmente informati delle attività promosse dal CNSAS: a tal fine devono essere attivati idonei strumenti di informazione a livello periferico e centrale.

Tutti i soci hanno diritto ad operare in condizioni di sicurezza.

Hanno altresì diritto ad operare sotto la copertura di una idonea polizza assicurativa a copertura del rischio in attività, stipulata dal C.N.S.A.S.

I Soci hanno diritto di ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica, previo consenso dei Delegati delle due Zone.

Art. 12 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- a) cessata appartenenza al C.A.I.;
- b) dimissioni, da presentarsi per iscritto al Capostazione competente;
- c) raggiungimento del limite di età previsto nelle polizze assicurative;
- d) Inattività;
- e) Inidoneità;
- f) Radiazione.

Art. 13 Cessata appartenenza al CAI, dimissioni, raggiungimento limite d'età

La perdita della qualità di Socio deve essere comunicata dal Capostazione competente al Delegato di Zona ed al Presidente Regionale, che ne darà a sua volta comunicazione al Presidente Nazionale per la cancellazione del nominativo del Socio dagli elenchi.

Art. 14 Inattività

La cessazione per inattività è dovuta a mancata ed ingiustificata partecipazione alle operazioni di soccorso, mancata ed ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione ed alle esercitazioni obbligatorie.

Il Capostazione, al verificarsi di questa condizione, invita, mediante lettera raccomandata A/R, il Socio a presentare entro 15 giorni dal ricevimento adeguate motivazioni scritte.

In assenza di motivazioni o ritenendo le stesse insufficienti il Capostazione trasmette la richiesta di cancellazione dagli elenchi, debitamente motivata, al Consiglio di Zona che delibera in merito.

Il Delegato di Zona invia copia del provvedimento al Presidente Regionale che a sua volta lo comunica al Presidente Nazionale.

Art. 15 Inidoneità tecnica

La qualità di Socio si perde altresì per inidoneità tecnica ovvero per perdita dei requisiti minimi per svolgere attività di soccorso.

Il Capostazione rilevata l'inidoneità chiede al Delegato di Zona che venga disposta una verifica dalla competente Scuola Nazionale/Regionale dandone comunicazione al Socio.

Qualora la Scuola Nazionale/Regionale accerti l'effettiva inidoneità ne dà immediata comunicazione al Delegato di Zona e al Capostazione competente.

Il Delegato di Zona informa il Presidente Regionale il quale dà immediata comunicazione al Presidente Nazionale per la cancellazione dagli elenchi.



Art. 16 Radiazione

La perdita della qualità di Socio per radiazione avviene a seguito di provvedimento disciplinare ai sensi del successivo art. 49.

Art. 17 Soci emeriti

Il Presidente Nazionale può nominare, all'atto della loro cessazione dai ruoli, Soci emeriti del CNSAS quei Soci che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio, su segnalazione del Capostazione, del Delegato di Zona o del Presidente Regionale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE PERIFERICA CAPO I COSTITUZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 18 Organizzazione periferica

L'organizzazione periferica su base territoriale è costituita dalle Stazioni di Soccorso riunite in Zone di Soccorso Alpino o Speleologico.

Le Zone di Soccorso Alpino e Speleologico, appartenenti alla stessa Regione o Provincia autonoma, costituiscono i Servizi Regionali o Provinciali.

Sono Organi del Servizio regionale (S.R.) o Provinciale (S.P.) il Presidente Regionale o Provinciale, il Consiglio Regionale o Provinciale, il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 19 Stazione di soccorso

La Stazione di soccorso è l'entità operativa di base istituita dal Consiglio di Zona, sul proprio territorio di competenza, in base alle esigenze organizzative del soccorso.

Art. 20 Assemblea di Stazione

L'Assemblea di Stazione è formata da tutti i Soci in organico alla stazione.

Si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Capostazione.

Elegge il Capostazione e il Vicecapostazione.

Approva i rendiconti finanziari preventivi e consuntivi.

Approva l'organico di Stazione e i programmi di attività.

Art. 21 Capostazione e Vicecapostazione

Il Capostazione e il Vicecapostazione vengono eletti dall'Assemblea di Stazione ogni tre anni tra i Soci operativi della stessa che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a tre anni.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea di Stazione viene convocata entro 15 giorni per procedere a nuova elezione.

Il Capostazione e il Vicecapostazione eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 22 Compiti del Capostazione e del Vicecapostazione

Il Capostazione svolge tutte le funzioni necessarie per il regolare funzionamento del servizio di soccorso sul territorio di competenza della stazione. Contribuisce altresì al mantenimento di corretti rapporti con Enti ed Istituzioni sul territorio di competenza della Stazione. Rappresenta la Stazione all'interno del Consiglio di Zona del Servizio regionale o Provinciale.

Il Vicecapostazione sostituisce il Capostazione in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni.



Art. 23 Zona di soccorso

La Zona di soccorso è un'aggregazione territoriale di Stazioni.
Ciascun Servizio Regionale o Provinciale ricopre il proprio territorio di competenza con una o più Zone di soccorso alpino e speleologico il cui numero e i cui confini vengono determinati dal Consiglio del servizio Regionale o Provinciale.
La delibera istitutiva della Zona è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea nazionale.

Art. 24 Consiglio di Zona

Il Consiglio di Zona è costituito da tutti i Capistazione della Zona di pertinenza, dal Delegato e dal Vicedelegato.
Il Consiglio di Zona è presieduto dal Delegato che ne cura la convocazione.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Elegge il Delegato e il Vicedelegato.
Fornisce gli indirizzi generali per l'organizzazione del soccorso nella Zona di pertinenza.
Cura l'organizzazione degli eventi necessari per l'applicazione dei piani formativi. Approva i rendiconti finanziari preventivi e consuntivi.
Definisce la corretta distribuzione sul territorio delle dotazioni di soccorso.
Approva l'organico di Zona.

Art. 25 Delegato e Vicedelegato

Il Delegato e il Vicedelegato vengono eletti dal Consiglio di Zona ogni tre anni tra i Soci della Zona di soccorso che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a tre anni.
In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, il Consiglio di Zona viene convocato entro 30 giorni per procedere a nuova elezione.
Il Delegato e il Vicedelegato eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 26 Compiti del Delegato e del Vicedelegato

Il Delegato coordina le attività delle Stazioni, sovrintende all'organizzazione generale del soccorso, amministra i beni.
Assolve ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e dal Regolamento.
Mantiene altresì corretti rapporti con Enti ed Istituzioni nell'ambito del territorio di pertinenza.
Provvede ai contatti con gli organi di informazione e di stampa.
Rappresenta le Stazioni di soccorso della Zona all'interno del Consiglio regionale o Provinciale.
Il Vicedelegato sostituisce il Delegato in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni.

CAPO II ORGANI PERIFERICI

Art. 27 Servizi Regionali o Provinciali

Il Servizio regionale o Provinciale è l'articolazione periferica del CNSAS istituito in ogni regione o Provincia autonoma dall'Assemblea Nazionale e costituito in Associazione.

Art. 28 Assemblea Regionale o Provinciale

Qualora le esigenze organizzative lo rendano necessario il Servizio Regionale o Provinciale può dotarsi di un'Assemblea Regionale o Provinciale composta dal Consiglio Regionale dai Capistazione in rappresentanza dei soci delle proprie Stazioni.
Le funzioni dell'Assemblea sono regolate dagli Statuti Regionali o Provinciali che comunque devono prevedere, quali attribuzioni minime, due convocazione all'anno, l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e la predisposizione di programmi generali di attività.



Art. 29 Consiglio Regionale o Provinciale

Il Consiglio Regionale o Provinciale è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente Regionale o Provinciale nonché dai Delegati di Zona.

Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da due sole Zone di soccorso, fa parte del Consiglio il Rappresentante aggiuntivo di cui all' Art. 15 dello Statuto CNSAS.

Alle riunioni del Consiglio Regionale o Provinciale devono essere invitati i rappresentanti nell'Assemblea Nazionale previsti dall'Art. 21 dello Statuto CNSAS.

Il Consiglio Regionale o Provinciale è presieduto dal Presidente Regionale o Provinciale che ne cura la convocazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio del S.R. o S.P. ha il compito di coordinare tutte le attività del C.N.S.A.S. in ambito regionale o provinciale.

Predisporre i bilanci preventivo e consuntivo per l'approvazione.

Art. 30 Presidente regionale o Provinciale e Vicepresidente Regionale o Provinciale

Il Presidente e il Vicepresidente Regionale o Provinciale vengono eletti come previsto dall'Art. 16 dello Statuto del CNSAS tra i Soci dello stesso Servizio Regionale o Provinciale che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a tre anni.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, si procede ad una nuova elezione secondo quanto previsto all'Art. 16 dello Statuto del CNSAS.

Il Presidente e il Vicepresidente eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 31 Compiti del Presidente Regionale o Provinciale e Vicepresidente Regionale o Provinciale

Il Presidente Regionale o Provinciale ha la rappresentanza legale del Servizio Regionale o Provinciale.

E' componente di diritto dell'Assemblea Nazionale.

Presiede il Consiglio Regionale o Provinciale.

Cura i rapporti con gli Enti, Amministrazioni, Associazioni e Istituzioni.

Promuove lo sviluppo delle attività e delle iniziative di interesse regionale e cura l'applicazione delle direttive e degli indirizzi del Consiglio Nazionale.

Il VicePresidente Regionale o Provinciale sostituisce il Presidente Regionale o Provinciale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni, ad esclusione dell'Assemblea nazionale.

Art. 32 Collegio dei revisori dei conti del Servizio Regionale o Provinciale

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti nominati dal Consiglio del Servizio Regionale o Provinciale salvo diverse obbligazioni derivanti dalle legislazioni regionali o provinciali. Possono essere nominati anche tra i soci del CAI di provata esperienza.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla nomina del nuovo Collegio.

La prima convocazione del Collegio è disposta dal Presidente Regionale o Provinciale.

Nella prima riunione il Collegio nomina il suo Presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno prima dell'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti, il Consiglio regionale o Provinciale provvede tempestivamente alla reintegrazione del Collegio.

I revisori eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.



Art. 33 Organizzazione periferica

Ciascun Servizio Regionale o Provinciale di cui l'Assemblea Nazionale delibera l'istituzione si costituirà in Associazione.

Lo Statuto delle singole Associazioni non può essere in contrasto con lo Statuto e il Regolamento Generale del CNSAS.

Lo Statuto delle Associazioni deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.

TITOLO III ORGANI CENTRALI

CAPO I L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 34 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente Nazionale o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.

La convocazione è disposta mediante lettera spedita via telefax, lettera raccomandata o telegramma o email certificata almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di convocazione richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da un terzo dei componenti dell'Assemblea Nazionale, questa deve essere riunita entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei presenti se non diversamente stabilito.

In caso di modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale, l'Assemblea Nazionale è validamente costituita da almeno due terzi dei propri componenti che deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per ciascun componente è ammessa una sola delega esclusivamente ad altro componente.

Il voto è palese, tranne per l'elezione del Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti Nazionali e dei Componenti del Consiglio Nazionale.

All'Assemblea Nazionale possono partecipare, su invito del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, Soci che debbano relazionare su questioni specifiche.

L'Assemblea Nazionale svolge le funzioni ad essa demandate dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo.

CAPO II IL PRESIDENTE NAZIONALE E I VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Art. 35 Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti Nazionali

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali vengono eletti dall'Assemblea Nazionale tra i Soci del Corpo che abbiano anzianità di iscrizione superiore a cinque anni.

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate, a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.



In caso di parità di voti tra più di due candidati si procede al ballottaggio tra i due più anziani di età. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

Il Vice Presidente Nazionale designato dal Coordinamento speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario, può essere sostituito dal Coordinamento medesimo.

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea Nazionale viene convocata entro 60 giorni per procedere a nuova elezione.

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 36 Compiti del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti Nazionali

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del CNSAS. Allo stesso sono affidati i seguenti compiti:

- convoca e presiede l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Nazionale e ne coordina i lavori;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- sovrintende all'organizzazione del Corpo ed al personale dipendente;
- sovrintende alla Struttura Tecnica Nazionale;
- cura i rapporti con la Protezione Civile nazionale;
- nomina i Soci Emeriti.

Svolge altresì ogni altra funzione o compito ad esso demandato per Legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo, dal Consiglio Nazionale o dall'Assemblea Nazionale.

I Vice Presidenti Nazionali sostituiscono il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuvano nelle sue funzioni.

La presidenza dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale è affidata al Vice Presidente Nazionale più anziano per età.

CAPO III IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 37 Il Consiglio Nazionale

I componenti del Consiglio Nazionale vengono eletti dall'Assemblea Nazionale tra i propri componenti con un'anzianità di iscrizione al Corpo superiore ai cinque anni.

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato, anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.

I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti, con voto segreto, mediante l'indicazione di non più di quattro preferenze ad eccezione del consigliere designato dal coordinamento speleo che viene eletto a maggioranza semplice.

Vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede a norma dell'art. 35, 3° comma.

Il Consigliere nazionale designato dal Coordinamento speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario, dovrà essere sostituito dal Coordinamento medesimo.

I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei nuovi Consiglieri.

I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 38 Funzionamento del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti.



La convocazione del Consiglio Nazionale è disposta mediante invio di avviso scritto, anche via fax, dariceversi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e indicante giorno, ora e luogo della riunione,

nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nel caso la convocazione sia richiesta da cinque componenti del Consiglio Nazionale, la riunione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide alla presenza di almeno cinque componenti tra cui tre consiglieri.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 39 Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo di governo del CNSAS.

Esso attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale.

In particolare al Consiglio Nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) delibera su tutte le spese previste dal bilancio;
 - c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea Nazionale;
 - d) coordina le strutture Tecniche Nazionali e le Scuole Nazionali nell'ambito dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea Nazionale;
 - e) ratifica le nomine dei responsabili tecnici nazionali che sono effettuate dall'Assemblea Nazionale;
 - f) pianifica l'organizzazione nazionale del CNSAS quale Organo Nazionale di Protezione Civile.
- Svolge altresì ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo.

CAPO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 40 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità di cui all' Art. 24 dello Statuto CNSAS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla nomina del nuovo Collegio.

I componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento per qualsiasi causa.

La prima convocazione del Collegio è disposta dal Presidente Nazionale.

Nella prima riunione il Collegio nomina il suo Presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque prima dell'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 41 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione contabile del Corpo.

I componenti del Collegio possono, anche singolarmente, procedere a verifiche di cassa ed al controllo dei documenti contabili del Corpo.

Il Collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e predispone la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea Nazionale.

L'eventuale inattività del Collegio viene segnalata dal Presidente Nazionale al Presidente Generale del CAI e al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo per l'adozione delle necessarie iniziative.



I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, cui devono essere invitati, senza diritto di voto.

CAPO V COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 42 Il Collegio dei Probi Viri

L'Assemblea Nazionale elegge i componenti del Collegio dei Probi Viri tra i soci CAI di provata rettitudine morale, con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e che non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza nell'ambito del CNSAS.

Il Collegio dei Probi Viri dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla prima riunione il Collegio nomina il Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Art. 43 Compiti del Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è organo di giustizia interna del CNSAS in primo grado.

Decide sulle controversie tra Soci, tra Organi del Corpo centrali e periferici e tra questi e i singoli Soci dopo aver esperito il tentativo di composizione della vertenza.

Decide altresì sui ricorsi presentati dai Soci contro provvedimenti disciplinari o di perdita della qualità di socio; assolve ogni altro compito ad esso affidato dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo.

Contro le decisioni del Collegio dei Probi Viri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probi Viri del CAI, quale organo di giustizia interna di secondo grado, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Le decisioni del Collegio dei Probi viri del CAI sono inappellabili e vincolanti.

L'eventuale ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne nel corso delle quali le parti sono tenute alla riservatezza.

CAPO VI COMITATO DI COORDINAMENTO SPELEOLOGICO

Art. 44 Il Comitato di Coordinamento Speleologico

Il Comitato di Coordinamento speleologico, dotato di un proprio Regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale, elegge tra i propri componenti un Responsabile Nazionale ed un Vice Responsabile Nazionale.

Il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 45 Compiti del Comitato di Coordinamento Speleologico

Il Comitato di Coordinamento Speleologico sceglie tra i propri componenti i rappresentanti da designare rispettivamente alla carica di Vice Presidente Nazionale e di Consigliere Nazionale. Coordina la Scuola Nazionale tecnici di Soccorso Speleologico in deroga a quanto indicato all'art. 39 comma d.



CAPO VII LE SCUOLE NAZIONALI

Art. 46 Le Scuole Nazionali

Le Scuole Nazionali sono organi tecnici del CNSAS istituite dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

Hanno compiti formativi e valutativi in merito a:

- ricerca applicata nel campo del soccorso alpino e speleologico con particolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione e dell'emergenza - urgenza sanitaria;
- formazione e aggiornamento degli Istruttori Nazionali nelle diverse discipline;
- consulenza agli organi nazionali e periferici;
- partecipazione alle iniziative scientifiche anche a livello internazionale;
- organizzazione di corsi di addestramento per i Soci;
- ogni altro compito o funzione ad esse affidato dall'Assemblea Nazionale, dal Presidente Nazionale o dal Consiglio Nazionale.

Predispongono, altresì, in concerto con il Consiglio Nazionale, i Piani Formativi da sottoporre all'assemblea nazionale e ne curano l'applicazione.

Ogni Scuola Nazionale è retta da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale.

CAPO VIII CONVENZIONI E BILANCIO

Art. 47 Le Convenzioni

Il CNSAS sottoscrive convenzioni con Enti e privati con la finalità di migliorare i servizi resi per il raggiungimento dei fini statutari del Corpo, anche a mezzo delle sue articolazioni regionali.

Art. 48 Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite da:

- a) il contributo annuale del C.A.I.;
- b) i contributi ai sensi delle vigenti leggi;
- c) i contributi da Enti e da privati
- d) i lasciti e le donazioni;
- e) ogni altra entrata di legittima provenienza.

Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Consiglio Nazionale e deve essere sottoposto all'Assemblea Nazionale corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione entro il 15 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Nazionale e deve essere sottoposto all'Assemblea Nazionale, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno.



TITOLO IV SANZIONI DISCIPLINARI, PROCEDIMENTO E RICORSI

Art. 49 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari a carico di soci che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio nonché che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dallo Statuto del CNSAS e dai Regolamenti sono:

- Ammonizione;
- Diffida;
- sospensione dall'appartenenza al Corpo per un periodo compreso da un mese a due anni
- radiazione.

L' ammonizione è comminata per mancanze non gravi e consiste in un richiamo motivato inviato per iscritto al responsabile dell'infrazione.

La diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute e consiste nell'avviso scritto e motivato al responsabile dell'infrazione e deve contenere la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione.

La sospensione dall'appartenenza al Corpo è comminata per mancanze gravi e comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di socio; essa comporta inoltre la incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per il Corpo.

La radiazione dal Corpo è comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi nonché nel caso un Socio abbia ricevuto corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso pubbliche o private per attività attinenti al Soccorso Alpino svolte senza esserne preventivamente autorizzato dal Consiglio del SR o SP o dal diretto superiore previsto dai regolamenti delle Scuole Nazionali e comporta la perdita della qualità di Socio. I Soci radiati non possono essere riammessi a far parte del Corpo.

Art. 50 Competenza e procedimento per le sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono comminati a maggioranza assoluta dai componenti dell'Organo collegiale gerarchicamente superiore al responsabile dell'infrazione (Consiglio di Zona, Consiglio Regionale o Provinciale, Consiglio Nazionale).

Essi possono essere comminati anche direttamente dal Consiglio Nazionale ovvero dal Consiglio Regionale o Provinciale, in casi di particolare gravità o qualora si verifichi un'inadempimento dell'organo competente e comunque ogni qualvolta l'infrazione interessi un ambito più vasto della singola Zona sentito il superiore gerarchico del responsabile dell'infrazione.

L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale egli può presentare le proprie deduzioni, richiedendo anche di essere sentito in contraddittorio con colui che ha segnalato l'infrazione, da inviarsi con raccomandata A.R. allo stesso organo che ha effettuato la contestazione.

Sentito l'interessato l'organo competente deve emettere il provvedimento motivato entro i successivi quindici giorni comunicando il provvedimento all'interessato entro lo stesso termine

Art. 51 Ricorsi

I provvedimenti disciplinari, o il provvedimento di rigetto, possono essere impugnati con ricorso al Collegio dei Probiviri del C.N.S.A.S entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Il Collegio dei probiviri deve emettere il provvedimento entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso dandone comunicazione con raccomandata A.R. alle parti entro lo stesso termine.

Il provvedimento del Collegio dei Probiviri del CNSAS è appellabile, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con ricorso da presentarsi al Collegio Nazionale dei probiviri



del CAI il quale deciderà entro il termine di centoventi giorni secondo le normative previste dalla Statuto e dal regolamento generale e disciplinare del CAI.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri del CNSAS e al Collegio dei Probiviri del CAI non sospendono l'efficacia del provvedimento; la sospensione può essere concessa, su richiesta di parte, in caso di prevedibile esito favorevole del ricorso e quando dal provvedimento deriva al ricorrente un danno grave e irreparabile.

TITOLO V INCOMPATIBILITA', DISPOSIZIONI TRANSITORIE, MODIFICHE

Art. 52 Incompatibilità

Sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva nell'ambito del CNSAS lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) Presidente Nazionale;
- b) Responsabile Nazionale Speleologico con esclusione della carica di Vice Presidente;
- c) Componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Componente del Consiglio dei Probi Viri;
- e) Direttore Scuole Nazionali C.N.S.A.S.;

E' altresì incompatibile la carica di Capostazione con quella di Delegato di Zona.

Art. 53 Modifiche al Regolamento

Ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata dall'Assemblea del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico a maggioranza assoluta e ratificata dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI.

Art. 54 Disposizioni transitorie e finali

Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento le strutture centrali e periferiche dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

Le cariche in atto restano valide sino alla loro scadenza.

Le designazioni di cui all'Art. 21 dello Statuto dovranno pervenire al Consiglio entro due mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

Approvato dall'Assemblea del C.N.S.A.S. il 28 ottobre 2006



INDICE

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA'

CAPO I COSTITUZIONE E FINALITA'

- Art. 1 Contenuto
- Art. 2 Norme di riferimento
- Art. 3 Marchio
- Art. 4 Uso non conforme del marchio
- Art. 5 Il Patrimonio
- Art. 6 Il fondo di solidarietà

CAPO II SOCI

- Art. 7 Requisiti di ammissione
- Art. 8 Richiesta di ammissione
- Art. 9 Ammissione
- Art. 10 Obblighi
- Art. 11 Diritti
- Art. 12 Perdita della qualità di Socio
- Art. 13 Cessata appartenenza al CAI, dimissioni, raggiungimento limite d'età
- Art. 14 Inattività
- Art. 15 Inidoneità
- Art. 16 Radiazione
- Art. 17 Soci emeriti

TITOLO II ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

CAPO I COSTITUZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

- Art. 18 Organizzazione periferica
- Art. 19 Stazioni di soccorso
- Art. 20 Assemblea di Stazione
- Art. 21 Capostazione e Vicecapostazione
- Art. 22 Compiti del Capostazione e Vicecapostazione
- Art. 23 Zone di soccorso
- Art. 24 Consiglio di Zona
- Art. 25 Delegato e Vicedelegato
- Art. 26 Compiti del Delegato e del Vicedelegato

CAPO II ORGANI PERIFERICI

- Art. 27 Servizi Regionali o Provinciali
- Art. 28 Assemblea regionale o Provinciale
- Art. 29 Consiglio Regionale o Provinciale
- Art. 30 Presidente Regionale o Provinciale e Vicepresidente Regionale o Provinciale
- Art. 31 Compiti del Presidente Regionale o Provinciale e Vicepresidente Regionale o Provinciale
- Art. 32 Collegio dei revisori dei conti del Servizio Regionale o Provinciale



Art. 33 Organizzazione periferica

TITOLO III ORGANI CENTRALI

CAPO I L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 34 Assemblea Nazionale

CAPO II IL PRESIDENTE NAZIONALE E I VICEPRESIDENTI NAZIONALI

Art. 35 Il Presidente Nazionale e i Vicepresidenti Nazionali

Art. 36 Compiti del Presidente Nazionale e dei Vicepresidenti Nazionali

CAPO III IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 37 Il Consiglio Nazionale

Art. 38 Funzionamento del Consiglio Nazionale

Art. 39 Compiti del Consiglio Nazionale

CAPO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 40 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 41 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO V IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 42 Il Collegio dei Probiviri

Art. 43 Compiti del Collegio dei Probiviri

CAPO VI COMITATO DI COORDINAMENTO SPELEOLOGICO

Art. 44 Il Comitato di Coordinamento Speleologico

Art. 45 Compiti del Comitato di Coordinamento Speleologico

CAPO VII LE SCUOLE NAZIONALI

Art. 46 Le Scuole Nazionali

CAPO VIII CONVENZIONI E BILANCIO

Art. 47 Le Convenzioni

Art. 48 Bilancio preventivo e consuntivo

TITOLO IV SANZIONI DISCIPLINARI, PROCEDIMENTO E RICORSI

Art. 49 Sanzioni disciplinari

Art. 50 Competenza e procedimento per le sanzioni disciplinari

Art. 51 Ricorsi

TITOLO V INCOMPATIBILITA', DISPOSIZIONI TRANSITORIE, MODIFICHE

Art. 52 Incompatibilità

Art. 53 Modifiche al Regolamento

Art. 54 Disposizioni transitorie e finali



ALLEGATO SUB A

Sfondo giallo: pantone n° 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%;

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% Magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono piccozza e canocchiale sul lato sinistro, corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.

